

CONTRATTO

TRA

Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri con sede in Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 00049 Velletri (Rm), Codice Fiscale n. 95043210582 e Partit IVA n. 14113111000, in persona del Direttore amministrativo dr.ssa Paola Gaibisso nel prosieguo denominata "**Committente**" o "Amministrazione",

E

SINTESI S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via Salaria, 222 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 035333961003, in persona del Procuratore Speciale Chantal Momoli, investito dei necessari poteri giusta procura raccolta n.ro 34371 repertorio n.ro 86913 del 21/09/2012 a rogito Notaio Alberto Vladimiro Capasso, nel prosieguo denominata "**Appaltatore**" o "**Sintesi**"

Denominate collettivamente "**Parti**",

PREMESSO CHE

1. che l'Amministrazione ha esigenza di ottemperare ai vigenti disposti normativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei lavoratori medesimi, oltrech  degli organi di vigilanza e di controllo.
2. che tali servizi risultano giuridicamente cogenti e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza dei dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l'effetto, la loro mancata attivazione cagionerebbe grave nocumento all'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico e determinerebbe gravi inadempienze al dettato normativo di riferimento.
3. che, al tal fine, l'AMMINISTRAZIONE ha richiesto a Sintesi S.p.A un preventivo di spesa per l'affidamento del servizio di che trattasi.
4. che Sintesi S.p.A. ha trasmesso in data 15/05/2017 preventivo di spesa al Comune di Velletri e che la stessa soddisfa i requisiti di qualit  ed economicit  delle prestazioni imposti dalla normativa vigente in tema di contenimento della pubblica spesa.
5. che pertanto, con delibera del C.d.a. del 16 maggio 2017   stato affidato alla Societ  Sintesi S.p.A. l'incarico di procedere all'esecuzione dei servizi di cui al richiamato preventivo prot. **US100 669-2017**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorch  non materialmente allegata in questa sede.

Tanto premesso, le Parti **convengono e stipulano** quanto segue

ARTICOLO 1- PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante, essenziale ed imprescindibile del presente contratto.

ARTICOLO 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Sintesi fornisce alla **Committente** i servizi decritti nell'Offerta presentata, alle condizioni economiche ivi previste.

ARTICOLO 3- MODALITA' DI ESECUZIONE

Sintesi svolger  le attivit  oggetto del presente contratto con la diligenza qualificata tipica degli incarichi specialistici ed utilizzando risorse professionali altamente qualificate e in numero sufficiente a garantirne l'esatta esecuzione, potendo eventualmente avvalersi, a tal fine, di collaboratori esterni o societ  terze secondo quanto previsto al successivo **art. 10**.

In ogni caso, i servizi saranno eseguiti con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle norme del codice civile, e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 4- VARIAZIONI NEI DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Qualora si verificano modificazioni o variazioni nei dati comunicati dal Committente ai fini della formulazione dell'offerta, tali da rendere maggiormente onerosi i servizi in oggetto, il Committente si impegna a darne tempestiva comunicazione a Sintesi al momento del verificarsi dell'evento e comunque entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono manifestate le modificazioni o variazioni suddette. Sintesi avrà facoltà di recedere dal contratto o di rinegoziare in buona fede le condizioni economiche tenuto conto delle dette variazioni.

ARTICOLO 5- COLLABORAZIONE

Al fine di rendere possibile o, comunque, di agevolare nella maniera più ampia possibile l'espletamento delle obbligazioni contrattuali, il Committente garantisce a Sintesi la massima collaborazione ed ausilio per l'acquisizione di dati, notizie ed atti informativi richiesti e per la pianificazione e realizzazione delle attività che richiedano la partecipazione del Committente.

All'uopo, il Committente si impegna a dare seguito tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni lavorativi alle richieste di notizie, informazioni, documentazione e/o collaborazione relative ai servizi di cui al presente contratto, inoltrate da Sintesi in qualunque forma, anche tramite fax e/o e-mail.

Nel caso in cui il ritardo si protraesse oltre il suddetto termine, non potrà essere imputata a Sintesi responsabilità alcuna per il mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto. Non potrà altresì essere imputata a Sintesi alcuna responsabilità in caso di non esatto adempimento per errori, ritardi o mancanze imputabili alla Committente o a terzi e/o comunque non imputabili a Sintesi. In tale caso, il Committente sarà, comunque, obbligato a corrispondere a Sintesi i corrispettivi secondo le modalità ed i tempi concordati.

ARTICOLO 6- DURATA

Il presente contratto avrà la durata di **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga, previo accordo scritto tra le parti. E' escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 7- CORRISPETTIVI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

I corrispettivi previsti per i servizi richiesti dal Committente, così come determinati nell'Offerta, saranno fatturati secondo le tempistiche e le modalità indicate nel preventivo medesimo. La fattura sarà accompagnata dal rendiconto delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato in fattura entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

Ferma la possibilità di contestare, in forma scritta e circostanziata, eventuali specifiche inadempienze nella fornitura dei servizi e, riservato ogni diritto riconosciuto ai sensi di legge o di contratto, il pagamento del corrispettivo non potrà, per tale ragione, né in alcun caso, essere ritardato o sospeso.

Resta inteso, in ogni caso, che eventuali contestazioni dovranno proposte, a pena di decadenza dalla proponibilità della relativa eccezione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall'eventuale verificarsi delle pretese inosservanze.

ARTICOLO 8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

Le parti non saranno ritenute responsabili nel caso in cui cause di forza maggiore o eventi fortuiti le pongano nell'impossibilità di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per forza maggiore o caso fortuito s'intende qualunque fatto eccezionale, non prevedibile e al di fuori del controllo della parte interessata, che questa non possa evitare mediante l'esercizio della normale diligenza richiesta dall'esecuzione del presente contratto. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti nelle reti di trasmissione dei dati imputabili a guasti o disservizi del gestore, guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature hardware non imputabili a fatto del personale incaricato di svolgere l'attività.

ARTICOLO 9 - MAGGIORE ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Qualora si verificano eventi tali da rendere maggiormente onerosi i servizi oggetto del presente contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi, aumento del costo del lavoro o dei materiali di lavoro ect., Sintesi si riserva la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche con il Committente o di recedere dal presente contratto.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Sintesi si riserva la facoltà di subappaltare a terzi le attività oggetto del presente contratto senza aggravio di costi per la Committente. In caso di subappalto, Sintesi si impegna a comunicare preventivamente al Committente il nome della ditta subappaltatrice e i nominativi dei dipendenti di questa interessati.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONE

I servizi e le prestazioni di cui al presente contratto sono coperti da una polizza di assicurazione stipulata da Sintesi per la Responsabilità Civile da parte di primaria Compagnia per un massimale di € 5.164.568,99 per sinistro relativamente a danni patrimoniali, alle sanzioni di natura fiscale, alle multe ed alle ammende eventualmente inflitte al Committente.

Altresì, in favore del Committente, vige una copertura assicurativa relativa alla Tutela Giudiziaria per i Legali Rappresentanti, Dirigenti e Preposti del Committente con massimale di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per anno assicurativo e per ciascun assicurato, per il rimborso delle spese legali e peritali al fine di resistere in giudizio in caso di procedimenti civili, amministrativi e penali afferenti le problematiche in materia di Protezione e Prevenzione dai Rischi sui luoghi di lavoro ove sia coinvolta Sintesi.

ART. 12 - RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R, fax o PEC con preavviso non inferiore a 60 sessanta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite nel caso in cui il recesso sia esercitato dalla Committente.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento contrattuale di una parte, l'altra avrà facoltà, a sua scelta, di richiedere l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto.

Qualora si verificano le condizioni di cui al precedente comma, la parte adempiente avviserà, anche a mezzo mail/PEC, l'altra parte di quale sia l'oggetto della contestazione, specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine non inferiore a 10 gg. per formulare motivazioni, per chiarire le contestazioni mosse o per porre fine all'inadempimento.

Nel caso di mancato adempimento nel termine assegnato, la parte adempiente potrà esercitare il proprio diritto di risolvere il contratto dandone formale e tempestiva comunicazione alla parte inadempiente.

ARTICOLO 14- RISERVATEZZA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a considerare come confidenziali i contenuti del presente contratto e gli eventuali Allegati e si impegnano di conseguenza a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi estranei a quelli necessari alla loro esecuzione.

Sintesi si impegna a garantire che saranno altresì considerate come informazioni confidenziali tutte le informazioni relative al Committente, delle quali sia venuta in possesso.

Sintesi si impegna a non utilizzare le informazioni acquisite in modo o per fini diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione del presente contratto e ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto degli impegni di riservatezza anche da parte del proprio personale dipendente e/o dei propri collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nella esecuzione del contratto.

Resta espressamente inteso che i sopramenzionati obblighi faranno capo anche alla Committente e alle ditte terze selezionate da Sintesi a cui verranno eventualmente affidati i servizi.

ARTICOLO 14- ELEZIONE DEL DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo fax ed in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indirizzata come segue:

Alla COMMITTENTE

Fondazione di partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri
Via Cesare Ottaviano Augusto, 1
00049 – Velletri (Rm)
Tel. 06 9629674
Fax. 06 96197555
PEC: fondarc@pec.it

A SINTESI:

Sintesi S.p.A.
Via Giovanni Giolitti, 42
00185 – Roma
Tel. +39.06.656621
Fax +39.06.65662225
PEC sintesispa@postecert.it

Referente per la Committente: dr.ssa P. Gaibisso

Referente per l'Appaltatore: dr. M.Mura

Ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere indicati in futuro le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

ARTICOLO 15- ONERI CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che vi abbia interesse. Ciascuna supporterà in proprio gli oneri relativi alla redazione, negoziazione e stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 16- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle Parti che hanno piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone discusso e negoziato il contenuto, che dichiarano di

approvare specificamente singolarmente nonché nel suo insieme e, qualunque modifica al presente atto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Con il presente contratto, ivi inclusi gli allegati, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto fra le parti; in conseguenza, il medesimo non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione e dei suoi allegati, salvo diversa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente o collegata al contratto, quali controversie relative alla validità, interpretazione, esistenza, inadempimento o risoluzione dello stesso, verrà deferita in prima istanza ai rappresentanti autorizzati dalle Parti per una discussione e definizione bonaria della controversia medesima, al fine di transigerla, in un tempo da intendersi ragionevole per entrambe le Parti che presumibilmente è da intendersi entro e non oltre quindici 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione della vicenda all'altra parte.

Qualora la controversia non dovesse essere transatta, il tentativo di conciliazione continuerà per un ulteriore periodo di 15 giorni lavorativi al fine di dirimerla totalmente.

Ove non si pervenga ad una composizione della lite, il Foro competente per la definizione di ogni controversia o contenzioso fra le Parti sarà esclusivamente quello di Roma.

ALLEGATI

1. Preventivo prot. US100 669-2017 - allegato A

Roma, 05/06/2017

Amministrazione
Fondazione di Partecipazione Arte
e Cultura Città di Velletri

Sintesi S.P.A
Il Procuratore Speciale

Le parti si danno reciproco atto che il presente contratto riproduce le intese tra le stesse raggiunte ed è frutto delle trattative svoltesi con il concorso paritario di entrambe. Ad ogni buon conto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342, ad ogni effetto di legge, dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: art.2 (oggetto); art. 4 (variazione dei dati forniti dal committente); art.5 (collaborazione); art. 7 (corrispettivi e modalità di fatturazione); art. 9 (maggiore onerosità sopravvenuta); art. 12 (recesso); art.13 (risoluzione del contratto); art.16 (modifiche e integrazioni); art.17 (foro competente).

Roma, 05/06/2017

Amministrazione
Fondazione di Partecipazione Arte
e Cultura Città di Velletri

Sintesi S.P.A
Il Procuratore Speciale
